



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 14.07.2023

Info128.23/TRASPORTO/ADR 2023: le principali novità in merito al trasporto rifiuti

ADR 2023 LE PRINCIPALI NOVITA'
SEGNALAZIONE DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI RIFIUTI

Si ritorna ad informare in materia di ADR (che, lo ricordiamo, pur non essendo oggetto di specifica consulenza della nostra Associazione, tuttavia siamo soliti trasferiamo le segnalazione di eventuali e più importanti novità).

Ricordiamo, in premessa, che **dal 1° gennaio 2023 è stato introdotto il nuovo Accordo ADR** che in Italia sarà obbligatorio applicare dal 1° luglio, (fino al 30 giugno scorso era stato previsto cosiddetto «periodo transitorio» durante il quale era possibile applicare ancora l'ADR 2021 oppure il nuovo regolamento). In generale, **la nuova versione non ha apportato significativi cambiamenti** ma si è limitata ad alcuni allineamenti.

(Remember) Esenzioni consulente ADR

Prima di entrare nel merito delle novità introdotte, è necessario ricordare che l'ADR 2021 aveva esteso l'obbligo di nominare il consulente anche alle «attività di spedizione» (speditori) di merci pericolose su strada e non solo alle attività di trasporto e operazioni connesse quali imballaggio, carico, riempimento o scarico. Tale estensione è entrata in vigore il 31.12.2022 per effetto delle norme transitorie.

Successivamente (v. nostra infoAMIS riportata in calce) la **nota del 21.12.2022 del M.I.T.E ha chiarito che sono esentati dalla suddetta nomina gli «speditori» che:**

- inoltrano sostanze pericolose su strada rientranti nei limiti previsti per le esenzioni parziali e totali,
- effettuano trasporto e operazioni connesse in maniera occasionale e con grado di pericolosità minimo,
- inoltrano massimo 24 spedizioni all'anno con un limite mensile pari a 3 spedizioni e per un quantitativo non superiore a 180 tonn. l'anno (come stabilito dal DM 04.07.2000).

Le imprese che si avvalgono delle esenzioni hanno l'obbligo di dare comunicazione agli UMC competenti.

Si precisa che, quanto definito dalla nota MIT, tuttavia, non fornisce solo le indicazioni sull'esenzione, ma nello stesso documento da anche una seconda indicazione, e cioè che *“anche nelle condizioni di non obbligatorietà della nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall'accordo”*.

Per quanto riguarda invece **le principali novità introdotte dall'ADR 2023 in merito al trasporto rifiuti si segnala:**

New ADR 2023

5.4.1.1.3.2

Se non è possibile misurare la quantità esatta dei rifiuti nel luogo di carico, la quantità secondo 5.4.1.1.1 (f) può essere stimata per i seguenti casi alle seguenti condizioni:

(a) Per gli imballaggi, al documento di trasporto è aggiunto un elenco degli imballaggi comprendente il tipo e il volume nominale;

(b) Per i container, la stima si basa sul loro volume nominale e su altre informazioni disponibili, ad esempio il tipo di rifiuti (ad es. tipo di rifiuto, densità media, grado di riempimento);

(c) Per le cisterne/serbatoi di rifiuti funzionanti sottovuoto, la stima è giustificata (ad esempio mediante una stima fornita dal mittente/speditore o mediante gli equipaggiamenti/"attrezzatura del veicolo).

Tale stima della quantità non è consentita per:

- esenzioni per le quali è indispensabile la quantità esatta (es. 1.1.3.6);
- rifiuti contenenti materie menzionate in 2.1.3.5.3 o materie della classe 4.3;
- cisterne diverse dalle cisterne per rifiuti sottovuoto.

Quindi, se non si vuole/può produrre un tagliando di pesata dei vostri rifiuti, la cosa più facile sarà riportare nelle annotazioni del documento di trasporto una dichiarazione, come segue,:

"QUANTITÀ STIMATA IN CONFORMITÀ AL 5.4.1.1.3.2.

(indicato nel capitolo 3.3, disposizione speciale 274)